CAMERA DEI DEPUTATI N. 4239

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, COLLETTI, SARTI

Abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di *reformatio in peius* nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato

Presentata il 20 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, nell'ambito del processo di secondo grado, reca il divieto di *reformatio in peius*, cioè fissa il limite al sindacato del giudice d'appello che, esclusivamente nei casi in cui l'appellante sia l'imputato, non può riformare la sentenza di primo grado con una pena o con una misura peggiore di quella applicata in precedenza. Il giudice d'appello, secondo il dettato del codice, non può, di fatti, « irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefìci ».

Fatte salve le disposizioni civili della condanna di primo grado, il divieto non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Corte di cassazione penale, sezioni unite, sentenza n. 40910 del 2005) nel quadro del più ampio principio del *favor rei*, lasciando così al giudice di secondo grado la sola facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

Se, dunque, l'interesse che viene tutelato è, mediante un principio di natura eccezionale e non generale, quello dell'imputato di non vedere pronunciare sul medesimo oggetto una nuova sentenza ulteriormente sfavorevole, il divieto di *reformatio in peius*, per via del *favor impugnationis* in

favore del reo, ha contribuito alla proposizione di impugnazioni meramente dilatorie, volte spesso unicamente a differire l'esecutività del provvedimento nell'attesa della prescrizione del reato. Una prassi che, unitamente alla mancata riforma dei termini della prescrizione nel senso di un adeguato allungamento degli stessi, incide profondamente sull'aumento del contenzioso in sede d'appello e sulla prescrizione dei reati, che falcidia circa 130.000 procedimenti all'anno.

Nella convinzione, altresì, che nessuna limitazione discrezionale al potere decisorio del giudice possa derivare dalla proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e che il giudice d'appello, investito del merito del processo, dovrebbe essere libero di rescindere la precedente pronuncia, sostituendovi la propria, anche *in peius*, come succede in Francia, e la presente proposta di legge dispone, all'articolo 1, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, recando, all'articolo 2, una disposizione transitoria volta a preservare l'abrogando divieto per i provvedimenti giurisdizionali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già iniziato a decorrere i termini per proporre l'appello principale o l'appello incidentale ovvero sia già stato proposto l'appello.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, abrogato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i provvedimenti per i quali può essere proposto appello in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a decorrere i termini per proporre l'appello principale o l'appello incidentale. Il medesimo comma continua ad applicarsi, altresì, a tutti i provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato depositato un atto di appello.

17PDL0049500